

PROVINCIA DI PESCARA

***REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE  
DI PROVVIDENZE  
ECONOMICHE E DIVERSE***

(Regolamento approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del  
6.03.2000)

## **PARTE I - PRINCIPI GENERALI**

### **Titolo I- Norme generali**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Pubblicità e diffusione del regolamento
- Art. 3 Tipologia delle provvidenze
- Art. 4 Limiti oggettivi del regolamento
- Art. 5 Destinatari delle provvidenze
- Art. 6 Condizioni generali di concessione e divieti
- Art. 7 Revoca o riduzione dei benefici
- Art. 8 Verifiche

### **Titolo II – Aree di intervento**

- Art. 9 Aree di intervento
- Art.10 Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente
- Art.11 Area delle attività culturali
- Art.12 Area delle attività umanitarie e del volontariato
- Art.13 Area dello sviluppo economico
- Art.14 Area della promozione e sviluppo del turismo
- Art.15 Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero

## **PARTE II – PROVVIDENZE ECONOMICHE**

### **Titolo I – Contributi speciali ed ordinari**

- Art.16 Contributi speciali
- Art.17 Contributi ordinari
- Art.18 Termini
- Art.19 Modalità di presentazione delle domande di contributo ordinario
- Art.20 Criteri di formazione piano di riparto dei contributi ordinari
- Art.21 Piano di riparto dei contributi ordinari
- Art.22 Liquidazione dei contributi speciali ed ordinari

### **Titolo II – Compartecipazioni**

- Art.23 Compartecipazioni
- Art.24 Termini
- Art.25 Modalità di presentazione delle domande di compartecipazione
- Art.26 Liquidazione delle compartecipazioni

### **Titolo III- Interventi straordinari**

- Art.27 Interventi straordinari

## **PARTE III – PROVVIDENZE DIVERSE**

### **Titolo I – Provvidenze varie**

- Art.28 Patrocinio
- Art.29 Premi di rappresentanza
- Art.30 Forme particolari di aiuto

### **Titolo II – Sale provinciali**

- Art.31 Sale provinciali
- Art.32 Utilizzo delle sale provinciali
- Art.33 Canoni di concessione
- Art.34 Esenzioni
- Art.35 Risarcimento danni

## **PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Titolo I – Albo dei beneficiari**

- Art.36 Albo dei beneficiari delle provvidenze economiche
- Art.37 Tenuta dell'albo

### **Titolo II – Disposizioni finali**

- Art.38 Norme transitorie
- Art.39 Entrata in vigore
- Fac-simile domanda contributo ordinario
- Fac-simile dichiarazione sostitutiva atto notorio.
- Fac- simile domanda compartecipazione
- Fac-simile dichiarazione sostitutiva atto notorio

# **PARTE I – PRINCIPI GENERALI**

## **Titolo I**

### **Norme generali**

#### **Art. 1 ( Finalità )**

1. La Provincia di Pescara stabilisce con il presente regolamento i criteri , le modalità e le procedure per la concessione di provvidenze economiche e provvidenze diverse a soggetti pubblici e privati, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della Legge 12 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 2 ( Pubblicità e diffusione del regolamento )**

1. La Giunta Provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità provinciale.

#### **Art. 3 ( Tipologia delle provvidenze )**

1. Le provvidenze si dividono in “ provvidenze economiche” e “ provvidenze diverse.”

2. Le “provvidenze economiche” sono disciplinate nella parte II del presente regolamento e sono articolate in forma di:

- a- contributi speciali
- b- contributi ordinari
- c- compartecipazioni
- d- interventi straordinari

3. Le “provvidenze diverse” sono disciplinate nella parte III del presente regolamento e sono articolate in forma di:

- a- patrocinio
- b- premi di rappresentanza
- c- forme particolari di aiuto
- d- utilizzo di sale provinciali

#### **Art.4 ( Limiti oggettivi del regolamento )**

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate , trasferite o disciplinate da disposizioni legislative ovvero disciplinate da appositi regolamenti;

b) le provvidenze che trovano la loro fonte in statuti, convenzioni ed in altri atti di natura contrattuale;

c) le iniziative organizzate direttamente dalla Provincia ed i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia;

d) gli interventi ed i sussidi socio-assistenziali effettuati anche in rapporto convenzionale o disciplinati da apposito regolamento;

e) le provvidenze conseguenti ad accordi formalizzati con soggetti terzi , dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;

f) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

#### ***Art. 5 ( Destinatari delle provvidenze economiche )***

1. Salvi i casi specifici previsti dal presente regolamento, la concessione delle provvidenze economiche può essere disposta a favore dei seguenti soggetti che , senza fini di lucro, svolgano in favore della comunità provinciale attività ed iniziative previste nelle aree di intervento di cui alla parte I, titolo II del presente regolamento :

a) enti pubblici;

b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica;

c) associazioni non riconosciute, comitati culturali, sportivi, ambientalisti, ricreativi, del volontariato, cooperative sociali. La costituzione di tali organizzazioni deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. Le associazioni di volontariato devono essere iscritte agli elenchi di cui all'art. 6 della L. 11.8.91 n. 266.

#### ***Art. 6 (Condizioni generali di concessione e divieti)***

1. Le provvidenze economiche di cui all'art.3 comma 2 sono concesse per lo svolgimento di attività annuali o di specifiche iniziative indicate nelle aree di intervento previste dal presente regolamento .

2. Annualmente per la stessa attività annuale o per la stessa specifica iniziativa è ammessa la concessione di una sola provvidenza economica .

3. Lo stesso soggetto può richiedere annualmente il contributo ordinario di cui all'art.17 per una sola attività annuale e per una sola iniziativa.

4 .Non sono ammesse istanze per iniziative svolte in data antecedente a quella di presentazione della richiesta.

5. La Provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

6. La Provincia non assume sotto nessun aspetto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di attività od iniziative alle quali ha accordato provvidenze, ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono tali provvidenze.

7. I soggetti destinatari delle provvidenze economiche devono dare idonea menzione della partecipazione finanziaria della Provincia nel materiale informativo, illustrativo e promozionale delle attività ed iniziative espletate. I beneficiari di provvidenze economiche per lo svolgimento di attività ed iniziative sportive, ove possibile, devono inoltre indicare l'intervento della Provincia tramite l'apposizione di un simbolo grafico che sarà indicato dalla Provincia stessa .

#### ***Art.7 (Revoca o riduzione dei benefici )***

1. La riduzione o revoca delle provvidenze economiche concesse nei casi previsti dal presente regolamento è disposta con determinazione dirigenziale.

2. La revoca o riduzione disposta entro l'anno finanziario di riferimento costituisce riduzione dell'impegno di spesa sul capitolo, la cui disponibilità è utilizzabile per la concessione di compartecipazioni di cui all'art.23 previa variazione di PEG.

3. La riduzione o revoca disposta nel corso di annualità successive a quella a cui si riferisce l'impegno, costituisce economia di spesa e a tale titolo concorre a determinare i risultati finali di gestione.

#### ***Art.8 (Verifiche)***

1. La Provincia attraverso proprie strutture verifica lo stato di attuazione nonché ogni elemento di documentazione delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività ed iniziative effettuate con l'apporto della Provincia .

2. Qualora siano rilevati elementi di falsità nelle dichiarazioni rese dai beneficiari delle provvidenze disposte dal presente regolamento, si procederà alla revoca dei benefici concessi ed alla segnalazione di quanto accertato alle autorità competenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Titolo II**

### **Area di intervento**

#### **Art.9 ( Aree di intervento )**

1. Le aree di intervento, per le quali l'Amministrazione Provinciale può disporre la concessione di provvidenze, sono di norma riferite:

- alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- alle attività culturali ;
- alle attività umanitarie e del volontariato;
- allo sviluppo economico;
- alla promozione e sviluppo del turismo;
- alle attività sportive e ricreative del tempo libero.

2. Per ciascuna area di intervento sono individuate, nei successivi articoli 10, 11,12,13, 14,15 le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano e quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

3. La Giunta Provinciale , in sede di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, individua annualmente l'unità organizzativa competente ai sensi della L.241/90 per ogni area di intervento.

#### **Art. 10 ( Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente )**

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio provinciale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno di attività finalizzate alla protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

#### **Art. 11 ( Area delle attività culturali )**

1. Gli interventi della Provincia per sostenere le attività e le iniziative culturali, sono finalizzati principalmente:

- a) allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio provinciale;
- b) all'organizzazione e all'effettuazione nella Provincia di attività e/o iniziative teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) all'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte,

delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità provinciale;

d) alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;

e) alla promozione di scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani della Provincia e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;

f) all'organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità provinciale e concorrono alla sua valorizzazione.

2. Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.

### ***Art. 12 ( Area delle attività umanitarie e del volontariato)***

1. Gli interventi della Provincia sono disposti a favore dei soggetti di cui all'art.5 che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale e svolgono o sostengono attività o iniziative dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione, di disagio socio-economico o sanitario.

### ***Art. 13 ( Area dello sviluppo economico )***

1. Gli interventi della Provincia per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono finalizzati, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio provinciale, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nella Provincia;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione, pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad aziende operanti nel settore aventi sede nella Provincia;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio provinciale;

d) al concorso per la promozione di iniziative in agricoltura, volte alla ricerca e sperimentazione.

**Art. 14 ( Area della promozione e sviluppo del turismo )**

1. Gli interventi della Provincia per la promozione e lo sviluppo del turismo sono disposti per le attività ed iniziative finalizzate alla promozione dell'immagine della Provincia, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità provinciale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.

**Art .15 ( Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero )**

1. Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico ed alla formazione educativa e sportiva .

2. La Provincia interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, federazioni, società che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.

3. La Provincia può concedere provvidenze per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico che concorrono alla promozione della pratica sportiva e turistico-ricreativa.

**PARTE II – PROVVIDENZE ECONOMICHE**

## **Titolo I**

### **Contributi speciali ed ordinari**

#### **Art. 16 (Contributi speciali)**

1. I contributi speciali sono erogati per realizzare specifiche attività o iniziative per le quali la Provincia si fa carico in tutto o in parte dell'onere complessivo mediante apposita previsione di spesa.

2. La Giunta Provinciale nella fase di definizione del Piano Esecutivo di Gestione e nei limiti degli stanziamenti approvati dal Consiglio Provinciale, provvede a definire l'entità dei contributi speciali con l'istituzione di specifici capitoli di spesa finalizzati a finanziare le attività o le iniziative ammesse a contributo speciale.

3. Le modalità di liquidazione dei contributi speciali sono disciplinate dal successivo art.22.

4. Alla concreta attuazione provvede direttamente il Dirigente del Servizio competente nei limiti e secondo le direttive indicate dalla Giunta Provinciale nel predetto Piano Esecutivo di Gestione.

#### **Art. 17 (Contributi ordinari)**

1. I contributi ordinari sono erogati per favorire attività o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo .

2. La Giunta Provinciale, nella fase di definizione del Piano Esecutivo di Gestione e nei limiti degli stanziamenti approvati dal Consiglio Provinciale, provvede a definire l'entità dei contributi ordinari con l'istituzione di specifici capitoli di spesa finalizzati a finanziare le attività e le iniziative secondo le modalità indicate nei successivi artt.18,19,20,21,22.

#### **Art. 18 (Termini)**

1. Annualmente la Giunta Provinciale stabilisce con apposita delibera il termine e le aree di intervento per le quali i soggetti interessati possono far pervenire le istanze di contributo ordinario per le attività o iniziative da realizzare.

2. Le richieste per l'ottenimento dei contributi ordinari devono pervenire , pena l'esclusione, compilate con le modalità di cui al successivo art. 19

entro la data stabilita dalla Giunta Provinciale. Per le domande inoltrate a mezzo di raccomandata postale farà fede la data di spedizione comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.

3. Alla delibera di cui al primo comma viene data adeguata pubblicità.

### ***Art.19 (Modalità di presentazione delle domande di contributo ordinario)***

1. Gli interessati, a pena di esclusione, devono far pervenire alla Provincia di Pescara, nei termini stabiliti ai sensi del precedente art.18, la seguente documentazione :

- a) Domanda di contributo firmata dal legale rappresentante contenente i seguenti dati: generalità del legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, sede legale.
- b) Relazione illustrativa dell'attività o iniziativa da cui risultino il luogo e periodo di svolgimento.
- c) Dettagliato piano finanziario delle entrate ed uscite preventivate per la realizzazione dell'attività o iniziativa.
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante attestante che l'attività o iniziativa per la quale si chiede il contributo non persegue fini di lucro.
- e) Copia dell'atto costitutivo e/o vigente statuto e delle eventuali modifiche intervenute, qualora non siano già in possesso della Provincia, da cui risultino la data di costituzione della associazione, società, ecc. richiedente( esclusi gli enti pubblici ).

2. Al fine della valutazione della domanda,. il richiedente ha facoltà di allegare eventuale autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante o copia documentazione relativa ad affiliazione o adesione ad organizzazioni e/o federazioni di categoria, nonché ogni altra documentazione che ritenga utile allegare.

3. E' facoltà della Provincia, qualora lo ritenga opportuno, acquisire idonea documentazione al fine della valutazione della domanda e non quale integrazione di documenti mancanti , da presentare da parte del richiedente il contributo entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

### ***Art.20 (Criteri di formazione piano di riparto dei contributi ordinari )***

1. I criteri per la formazione del piano di riparto dei contributi ordinari sono definiti annualmente con atto deliberativo dalla Giunta Provinciale distinti per area di intervento entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

2. In ogni caso, il limite massimo del contributo ordinario da assegnare sia per le attività annuali che per le singole iniziative viene stabilito in £.5.000.000 e, comunque, nella misura massima pari al 30% delle spese preventivate ed indicate nella richiesta di contributo.

#### **Art. 21 ( Piano di riparto dei contributi ordinari)**

1. Le richieste di contributo ordinario sono assegnate ai responsabili delle unità organizzative competenti così come individuati nel Piano Esecutivo di Gestione che, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Provinciale, provvedono con atto di determinazione alla formazione ed approvazione del piano di riparto dei fondi disponibili individuando i soggetti beneficiari e l'ammontare del contributo ordinario da assegnare a ciascuno.

2. Con lo stesso atto di determinazione sono individuate le richieste escluse dal piano di riparto con indicazione dei motivi.

3. Il piano di riparto viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni.

#### **Art. 22 ( Liquidazione dei contributi speciali ed ordinari )**

1. Ai fini della liquidazione del contributo assegnato il beneficiario è tenuto a far pervenire alla Provincia di Pescara, entro il 30 maggio dell'anno successivo alla assegnazione del contributo , la seguente documentazione redatta ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione :

- a) Dichiarazione a firma del legale rappresentante comprovante l'effettivo avvenuto svolgimento dell' iniziativa o attività, con sintetica relazione atta ad evidenziare la sostanziale corrispondenza tra quanto programmato e quanto realizzato.
- b) Rendiconto finale dettagliato dell'attività o iniziativa sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto competente ai sensi della vigente normativa, da cui risultino le entrate conseguite e le spese sostenute, e dichiarazione sottoscritta negli stessi termini attestante che " le fatture e le ricevute atte a dimostrare le spese effettuate sono conservate presso la sede del beneficiario e disponibili per eventuali controlli, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa."
- c) Indicazione della Partita IVA e/o Codice Fiscale.
- d) Dichiarazione della eventuale esenzione all'assoggettamento del contributo alla ritenuta d'acconto e/o IVA ai sensi della normativa vigente.

- e) Dichiarazione delle modalità circa la corresponsione del somma concessa da indicare tra: bonifico bancario (con relativi codici CAB-ABI), c.c.p., assegno circolare non trasferibile .
- f) Obbligatoriamente in caso di contributo speciale e, ove i tempi lo consentano, anche per i contributi ordinari, presentazione di materiale informativo, illustrativo, promozionale, dell'attività o iniziativa attuata da cui risulti l'indicazione di cui all'art. 6 ultimo comma.
2. La liquidazione dei contributi assegnati è disposta con determinazione dirigenziale.
3. Nel caso di concessione di contributi ordinari , l'entità del contributo da liquidare non può essere superiore al 30% del totale delle spese rendicontate e, comunque, non può essere superiore alla somma assegnata.
4. Nel caso di concessione di contributo speciale l'entità della somma da liquidare non può essere superiore al totale delle spese rendicontate .
5. In caso di realizzazione dell'iniziativa o attività in maniera parziale o sostanzialmente difforme da quanto indicato nell'istanza il contributo concesso può essere ridotto in sede di liquidazione.
6. Qualora la documentazione prescritta pervenga entro il termine del 30 maggio in forma incompleta o irregolare è ammessa la regolarizzazione della stessa purchè pervenga entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di integrazione.
7. Nell'ipotesi che dalla documentazione risultino irregolarità non sanabili , ovvero in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o attività, o ricevimento della documentazione oltre i termini prescritti , il beneficio concesso è revocato.

## ***Titolo II*** ***Compartecipazioni***

### ***Art.23 (Compartecipazioni)***

1. Con le compartecipazioni la Provincia provvede al rimborso anche parziale di una parte specifica dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, anche congiuntamente con la Provincia.

2. Le compartecipazioni possono essere concesse per iniziative di particolare pregio con rilevante ripercussione sul territorio provinciale e che abbiano un elevato valore educativo, culturale, ambientale, turistico, sportivo, celebrativo caratterizzato dal coinvolgimento di personalità illustri o dalla qualità degli interessi diffusi coinvolti che possano garantire l'elevato valore della proposta e la sua originalità.

3. La Giunta Provinciale nella fase di definizione del Piano Esecutivo di Gestione, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Consiglio Provinciale, provvede ad individuare capitoli finalizzati al finanziamento di compartecipazioni.

4. In relazione agli obiettivi assegnati ed alle direttive definite il Dirigente del Servizio competente provvede alla concessione delle compartecipazioni.

5. In assenza di direttive che consentano l'esercizio dei poteri di gestione da parte del Dirigente, le compartecipazioni dovranno essere disposte con appositi atti dell'organo esecutivo.

#### ***Art.24 (Termini)***

1. Le richieste di compartecipazione devono pervenire a pena di esclusione firmate dal legale rappresentante almeno trenta giorni prima della data prevista per l'avvio dell'iniziativa. Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale farà fede la data di spedizione comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.

#### ***Art.25( Modalità di presentazione delle domande di compartecipazione.)***

1. Gli interessati, a pena di esclusione, devono far pervenire alla Provincia di Pescara almeno sette giorni prima della data prevista per l'avvio dell'iniziativa la seguente documentazione:

- a) Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende attuare da cui risulti data e luogo di svolgimento.
- b) Dettagliato piano finanziario delle entrate ed uscite preventivate con indicazione specifica delle voci di spesa per la quale si chiede la compartecipazione.
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante attestante la data di costituzione della associazione, ente, ecc. richiedente la compartecipazione o copia dell'atto costitutivo e /o

vigente statuto da cui si evinca la data di costituzione, qualora non sia già in possesso della Provincia (esclusi gli enti pubblici ).

- d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante attestante che l'iniziativa per la quale si richiede la compartecipazione non persegue fini di lucro.

2. E' facoltà della Provincia, qualora lo ritenga opportuno, acquisire ulteriore documentazione al fine della valutazione della domanda , da presentare da parte del richiedente la compartecipazione.

### **Art. 26 ( Liquidazione delle compartecipazioni )**

1. Ai fini della liquidazione delle compartecipazioni il beneficiario è tenuto, a pena di decadenza, a far pervenire alla Provincia di Pescara entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa la seguente documentazione redatta ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione:

- a) Dichiarazione a firma del legale rappresentante comprovante l'effettivo avvenuto svolgimento della iniziativa con sintetica relazione atta ad evidenziare la sostanziale corrispondenza tra quanto attuato e quanto realizzato.
- b) Copia conforme delle fatture quietanzate o documenti contabili fiscalmente validi intestati al beneficiario della compartecipazione da cui risulti il pagamento delle voci di spesa indicate nella domanda ed ammesse in compartecipazione.
- c) Indicazione della Partita IVA e/o Codice Fiscale
- d) Dichiarazione della eventuale esenzione all'assoggettamento della compartecipazione alla ritenuta d'acconto e/o IVA ai sensi della normativa vigente
- e) Dichiarazione delle modalità circa la corresponsione del somma concessa da indicare tra: bonifico bancario (con relativi codici CAB-ABI), c.c.p., assegno circolare non trasferibile .
- f) Presentazione di materiale informativo ,illustrativo ,promozionale, dell' iniziativa attuata da cui risulti l'indicazione di cui all'art.6 ultimo comma.

2. L'entità della somma da liquidare non può essere superiore alla somma impegnata ed, in ogni caso, verrà ridotta qualora dalla documentazione di cui alla precedente lettera b) risulti un importo di spesa inferiore alla somma concessa.

3. Qualora la documentazione prescritta pervenga entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa in forma incompleta o irregolare è ammessa la

regolarizzazione della stessa purchè pervenga entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di integrazione.

4. Nell'ipotesi che dalla documentazione risultino irregolarità non sanabili , ovvero in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa , o ricevimento della documentazione oltre i termini prescritti , il beneficio concesso è revocato.

5. La liquidazione delle compartecipazioni è disposta con determinazione dirigenziale.

### ***Titolo III Interventi straordinari***

#### ***Art. 27 (Interventi straordinari)***

1. Per iniziative aventi carattere straordinario e non ricorrente per le quali sussiste un interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento della Provincia , ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione della Provincia costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori presenti nella comunità provinciale, la Giunta Provinciale con atto deliberativo può disporre l'assegnazione di provvidenze economiche straordinarie determinandone la natura e l'entità , anche in deroga alle norme previste nel presente regolamento previa, se necessario, apposita variazione di bilancio o di PEG.

2. Con lo stesso atto deliberativo la Giunta Provinciale determina le modalità di rendicontazione e liquidazione dell'intervento.

## ***PARTE III – PROVVIDENZE DIVERSE***

### ***Titolo I Provvidenze varie***

### **Art. 28 ( Patrocinio )**

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte della Provincia delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione " Con il patrocinio della Provincia di Pescara " e la riproduzione del logo della Provincia.

2. Le richieste di patrocinio devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

3. Il patrocinio è concesso dal Presidente della Provincia o dal Presidente del Consiglio Provinciale con apposito atto e non comporta oneri di spese.

### **Art. 29 ( Premi di rappresentanza )**

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presidente della Provincia o dal Presidente del Consiglio Provinciale o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

2. A tal fine viene prevista nel Piano Esecutivo di Gestione apposita previsione di spesa.

### **Art. 30 ( Forme particolari di aiuto )**

1. La Provincia può intervenire a favore dei Comuni del territorio provinciale attraverso la concessione di contributi a tantum o mediante impiego gratuito di personale, che sarà regolarmente coperto ai fini assicurativi, e/o di macchine operatrici e attrezzature dei servizi provinciali nei casi seguenti:

- a) per prevenire e fronteggiare eventi calamitosi che possono creare situazioni di emergenza di dimensione locale, ovvero per altre iniziative e interventi la cui realizzazione sia anche di obiettivo interesse provinciale;
- b) per coadiuvare l'attività organizzativa connessa a manifestazioni celebrative o di carattere culturale, sportivo, ricreativo, turistico e popolare a rilevanza provinciale.

2. Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata e entità limitate

e possono essere attuate solo se compatibili con il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi della Provincia.

3. I benefici previsti dal presente articolo sono concessi con delibera di Giunta Provinciale, su richiesta motivata dei Comuni.

4. Qualora, per i casi in cui al comma 1, lett. a), ricorrano circostanze di somma urgenza, il Dirigente del servizio competente provvede immediatamente, nei limiti di quanto si rende indispensabile, trasmettendo con urgenza all'Amministrazione una relazione dettagliata riferita all'intervento disposto.

5. La regolarizzazione dell'intervento di somma urgenza avviene con apposita delibera della Giunta Provinciale nel termine massimo di 30 giorni dall'intervento.

## ***Titolo II*** ***Sale provinciali***

### ***Art.31 (Sale provinciali)***

1. La Giunta Provinciale provvede con apposito atto deliberativo all'individuazione delle sale di proprietà della Provincia che possono essere concesse in uso ed alla individuazione della unità organizzativa competente al rilascio delle concessioni, ad esclusione dell'aula consiliare la cui gestione è affidata all'ufficio della Presidenza del Consiglio.

2. Sentita la competente Commissione Consiliare, compete inoltre alla Giunta Provinciale disciplinare, anche relativamente all'aula consiliare :

- a) le modalità di utilizzo delle sale e le relative limitazioni;
- b) le modalità di rilascio delle concessioni in uso ivi comprese le disposizioni specifiche relative agli allestimenti delle sale ed alle operazioni di pulizia delle medesime.
- c) la determinazione nonché le modalità di pagamento dei canoni di concessione.

### ***Art. 32 ( Utilizzo delle sale provinciali )***

1. L'utilizzo delle sale è riservato, in via prioritaria, per lo svolgimento delle attività istituzionali collegate al mandato amministrativo promosse dai gruppi politici presenti in Consiglio Provinciale e per le manifestazioni promosse o patrocinate dalla Provincia.

2. Qualora ve ne sia la disponibilità le sale possono essere concesse a

pagamento a soggetti, enti o associazioni che ne facciano richiesta in occasione di eventi a carattere storico, culturale, sportivo, sociale e morale di particolare rilevanza provinciale, compatibilmente con la destinazione primaria delle stesse sale.

3. Le sale vengono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano; quando manifestazioni particolari richiedano l'impiego di attrezzature ed impianti speciali non compresi tra i possibili servizi messi a disposizione dalla Provincia, questi sono a totale carico del concessionario.

### ***Art.33 (Canoni di concessione)***

1. I canoni per la concessione in uso delle sale sono determinati dalla Giunta Provinciale.

2. I canoni vengono determinati sulla base della valutazione dell'immobile secondo un criterio reddituale-patrimoniale e dei costi normalmente sostenuti per spese di allestimento ,lavori di facchinaggio, guardiania.

3. Nei canoni sono comprese le spese per le utenze eventualmente anche differenziate in ragione dell'utilizzo o meno dell'impianto di riscaldamento.

4. La Giunta Provinciale provvede annualmente all'adeguamento dei canoni.

### ***Art.34 (Esenzioni)***

1. Le sale vengono concesse gratuitamente per lo svolgimento delle attività istituzionali collegate al mandato amministrativo promosse da gruppi politici presenti in Consiglio Provinciale.

2. Le sale possono essere concesse gratuitamente anche per manifestazioni ed attività patrocinate dalla Provincia.

3. Ulteriori esenzioni in ragione di particolari utilizzi possono essere stabilite in sede di determinazione dei canoni secondo le modalità di cui all'art.33.

### ***Art.35 (Risarcimento danni)***

1. Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati dalla Provincia alle sale, agli arredi ed agli impianti a seguito della concessione. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni ed all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà

dell'Ente di denuncia alle autorità competenti.

2. E' inoltre a carico del concessionario , con esclusione di ogni responsabilità della Provincia, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in occasione della concessione.

## ***PARTE IV- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE***

### ***Titolo I Albo dei beneficiari***

#### ***Art. 36 (Albo dei beneficiari delle provvidenze economiche )***

1. Ai sensi del D.P.R. 7.4.2000 n.118 , la Provincia provvede annualmente alla compilazione dell'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio provinciale.

#### ***Art. 37 ( Tenuta dell'albo )***

1. Il Settore Finanziario cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti previa comunicazione dei settori interessati da effettuarsi annualmente entro il 28 febbraio .

### ***Titolo II Disposizioni finali***

#### ***Art.38 (Norme Transitorie)***

1. Limitatamente all'anno 2000 viene determinato quanto segue:  
a) In deroga al comma 4 dell'art. 6, è ammessa la presentazione delle richieste per la concessione di contributo ordinario anche per iniziative da effettuarsi o effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il

termine stabilito dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 18 per la presentazione delle domande;

b) le richieste di contributo ordinario riferite all'esercizio finanziario 2000 possono essere presentate anche con le modalità previste dall'art.9 del " Regolamento per la concessione dei contributi, sovvenzioni, ecc. " approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.178 del 17.11.94, e modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n.64 del 13.3.95 e n.236 del 18.11.97 .

c) i criteri per la formazione del piano di riparto dei contributi ordinari di cui all'art.20 sono determinati dalla Giunta Provinciale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

d) il piano di riparto dei contributi ordinari di cui all'art. 21 sarà formato ed approvato entro 60 giorni dalla definizione dei criteri da parte della Giunta Provinciale.

2. In sede di prima applicazione e fino a che la Giunta Provinciale non provveda agli adempimenti di competenza di cui all'art.31 , continua ad applicarsi la normativa attualmente in vigore di cui agli artt.26 e 27 del " Regolamento per la concessione dei contributi, sovvenzioni, ecc. " approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.178 del 17.11.94, così come modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n.64 del 13.3.95 e n.236 del 18.11.97 .

### **Art. 39 (Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento, da pubblicarsi nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 della L.142/90, entrerà in vigore effettuati i prescritti controlli.

2.Fermo restando quanto previsto dall'art.38 , con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il " Regolamento per la concessione dei contributi, sovvenzioni, ecc. " approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.178 del 17.11.94, così come modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n.64 del 13.3.95 e n.236 del 18.11.97 .

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*